



**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

**SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8094/2015** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. BIANCO GIANLUCA e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIANCO GIANLUCA

ATTORE/I

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Paola Ficosecco,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/06/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

-Esaminati gli atti;

-Vista la perizia del 04.12.2015 redatta dalla S.D.L. Centrostudi spa, sottoscritta dall'Ing. Davide Porzani, depositata telematicamente dall'opponente in data 07.06.2016;

-Ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* dell'opposizione all'esecuzione in merito all'eccepta violazione dell'art. 117 TUB sulla trasparenza per la mancata indicazione nel contratto di mutuo del TAEG, nonché in merito alla presenza, nel contratto di mutuo, della cosiddetta clausola "floor" che stabilisce un tasso di interesse minimo;

-Rilevato, inoltre, che il credito vantato dall'Istituto Bancario convenuto è comunque garantito dall'ipoteca di primo grado iscritta in sede di stipulazione del mutuo;

-Ritenuto, pertanto, che sussistono valide ragioni giustificative per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

**P.Q.M.**

- 1) **SOSPENDE** l'efficacia esecutiva del titolo sussistendo valide ragioni giustificative;
- 2) **ASSEGNA** alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione disponendo che il mediatore formuli una proposta di conciliazione.

Si comunichi.

Ancona, 11 luglio 2016

Il Giudice  
dott. Paola Ficosecco

